


Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità





ANNA MARIA DAPPORTO
Assessore Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna

Dal 2005, anno di pubblicazione della prima edizione, abbiamo ricevuto un riscontro sempre crescente sull'utilità di questa guida informativa da parte dei cittadini, delle associazioni, degli operatori dei servizi che si occupano di persone anziane e con disabilità, ma anche dei servizi informativi più generali.

La guida, grazie al lavoro congiunto tra Regione e Agenzia delle Entrate, è diventata ormai uno strumento informativo essenziale, poiché unifica, partendo dall'ambito delle agevolazioni fiscali per arrivare fino a quello dei contributi economici e dei servizi alle persone, una serie di informazioni pratiche su come ottenere un supporto per l'autonomia personale, l'attività di assistenza, la vita indipendente, la mobilità, l'accessibilità e la fruibilità degli spazi di vita quotidiana.

Riproponiamo quindi questa nuova edizione aggiornata alle novità dell'anno 2009, certi di rispondere ad un bisogno molto sentito dalle persone e dalle famiglie, che soprattutto quando hanno qualche difficoltà in più, necessitano di un aiuto maggiore per trovare soluzioni mirate e specifiche di sostegno, tra le varie opportunità offerte nell'ambito regionale.



ANTONINO GENTILE
Direttore Regionale
Agenzia Entrate Emilia-Romagna

Anche il 2009 vede la pubblicazione della guida regionale rivolta ai soggetti diversamente abili. Il progetto dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Emilia-Romagna è ormai diventato un punto di riferimento per tutti coloro (associazioni e cittadini) che si trovano a fare i conti con una situazione di difficoltà fisica o psicologica.

La guida riassume la normativa nazionale e regionale con un linguaggio semplice e chiaro, allo scopo di fornire una informazione corretta e aggiornata su tutte le agevolazioni previste dal legislatore.

Dal punto di vista fiscale il testo è aggiornato con le ultime disposizioni, in particolare il "bonus famiglia" introdotto dal decreto legge n.185 convertito nella Legge n.2 del 28 gennaio 2009.

La guida sarà diffusa sul territorio emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e della Regione Emilia-Romagna, la distribuzione agli Uffici dell'Agenzia, ai Centri di adattamento domestico, alle Associazioni dei soggetti diversamente abili, agli Uffici relazioni con il pubblico dei comuni capoluogo di provincia.

E' attraverso una forte cooperazione fra le Istituzioni che si può realizzare quella che è la funzione essenziale della Pubblica Amministrazione: servire al meglio i cittadini. Questa guida ne è un esempio.

L'Agenzia delle Entrate ha attivato un servizio di assistenza domiciliare per i contribuenti con disabilità. Informazioni aggiornate sul sito Internet:

www.agenziaentrate.gov.it alla sezione "Uffici - Assistenza dedicata".

E', inoltre, possibile ottenere informazioni e assistenza telefonando al numero 848.800.444 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13.

Aggiornata al 18 maggio 2009

SOMMARIO

AGEVOLAZIONI FISCALI

1. QUADRO GENERALE	5
2. SETTORE AUTO.....	7
2.1 Chi ne ha diritto	7
2.2 Per quali veicoli	8
2.3 Agevolazioni IRPEF.....	9
2.4 Agevolazioni IVA	9
2.5 Esenzione permanente dal pagamento del bollo	10
2.6 Esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà	10
2.7 Documentazione	11
2.8 Adattamento del veicolo	11
3. SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO	12
3.1 Agevolazioni Irpef.....	12
3.2 Aliquota Iva agevolata	14
4. ASSISTENZA PERSONALE.....	15
4.1 Deduzione per i servizi domestici	15
4.2 Detrazione per gli addetti all'assistenza	15
5. ALTRE AGEVOLAZIONI	16
5.1 Detrazione per figli a carico	16
5.2 Agevolazioni per i non vedenti.....	17
5.3 Eliminazione delle barriere architettoniche	18
5.4 Successioni e donazioni a favore di disabile grave	18
QUADRO RIASSUNTIVO.....	19
CONTRIBUTI E SERVIZI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
1. MOBILITA'	20
1.1 Contributi per l'acquisto e l'adattamento di veicoli privati	20
1.2 Carburanti, il servizio per disabili dal benzinaiolo.....	20
1.3 Tariffe di trasporto pubblico agevolato per anziani e disabili.....	20
2. ADATTAMENTO DELLA CASA	21
2.1 Informazioni e consulenza.....	21
2.2 Contributi e servizi.....	21
2.3 Elenco centri provinciali per l'adattamento dell'ambiente domestico	22
FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	23
PER SAPERNE DI PIU'	24
FORMULARI	25



1. QUADRO GENERALE

In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei disabili, ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste. In base all'attuale normativa, le principali agevolazioni sono:

Figli a carico

- detrazione dall'irpef, per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico di 1020 euro (1120 se minore di 3 anni). Tali importi non sono fissi ma diminuiscono con l'aumentare del reddito conseguito nell'anno.

Veicoli

- Iva agevolata al 4%, senza limiti di importo, sull'acquisto dei mezzi di locomozione di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, sia nuovi che usati;
- detrazione dall'irpef del 19% delle spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione di qualsiasi cilindrata (compresi gli autocaravan) nei limiti di un importo di 18.075,99 euro;
- esenzione permanente dal pagamento del bollo;
- esenzione dal pagamento delle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Le agevolazioni Irpef e Iva si applicano una sola volta nel corso di un quadriennio, salvo il caso in cui il primo veicolo beneficiato risulti cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).



Le agevolazioni previste sono riconosciute solo se il veicolo adattato è utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile per cui è stato acquistato. In caso di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, del veicolo agevolato, entro i due anni successivi all'acquisto il contribuente deve restituire i benefici fiscali riconosciuti. La disposizione non si applica alle cessioni motivate dalla necessità di acquistare un nuovo veicolo per mutate condizioni dell'handicap.

Altri mezzi d'ausilio e sussidi tecnici informatici

- Iva agevolata al 4% per l'acquisto di ausili, protesi inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti e sussidi tecnici e informatici;
- detrazione dall'irpef del 19% della spesa sostenuta per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici;
- detrazione delle spese di acquisto e mantenimento, queste ultime in modo forfetario, del cane guida per i non vedenti;
- detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti.

Abbattimento delle barriere architettoniche

- Iva agevolata al 4% alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- detrazione d'imposta del 36% sulle spese sostenute, fino al 31/12/2011, per eseguire interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche e per realizzare qualsiasi strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. L'agevolazione si applica solo per realizzare interventi sugli immobili e non al semplice acquisto di strumenti o beni mobili: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici, è prevista la detrazione del 19%.

La detrazione del 36% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione del 19% su tali spese, pertan-

to, spetta solo in alternativa o sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.

Spese sanitarie

- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di handicap. Per tutti gli altri contribuenti queste spese sono detraibili (con franchigia di 129,11 euro).

Assistenza personale

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare
- detrazione d'imposta da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro per le spese pagate dal contribuente agli addetti (badanti) alla propria assistenza personale, o a quella dei familiari, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

La detrazione e la deduzione sono cumulabili.

Familiari

- il coniuge
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (anche adottivi) e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Chi può fruire delle agevolazioni

Può beneficiare delle agevolazioni anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse del disabile, a condizione che questi sia da considerare a suo carico ai fini fiscali, ossia abbia un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro.

In questo caso il documento di spesa può essere

indifferentemente intestato al disabile o al familiare di cui questi risulti fiscalmente a carico.

Ai fini del limite non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai non vedenti, ai sordomuti e agli invalidi civili.

Fanno parzialmente eccezione a questa regola e sono detraibili/deducibili, anche se sostenute nell'interesse di familiari non a carico:

- spese sanitarie sostenute per familiari affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket, per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi dovuta;
- spese per l'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti;
- spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie in caso di grave e permanente invalidità e menomazione, e quelle sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero.



NOVITA'

BONUS FAMIGLIE A BASSO REDDITO

Il decreto "anticrisi" ha previsto l'erogazione, nell'anno 2009, di un bonus straordinario di importo variabile a seconda dei redditi e della composizione della famiglia. Se il reddito complessivo familiare non supera i 35.000 euro ed è presente il coniuge, un figlio o altro familiare, portatore di handicap, fiscalmente a carico del richiedente, il beneficio spetta nella misura di 1.000 euro.

La richiesta del bonus, con riferimento ai redditi del 2008, può essere espressa anche sul modello 730 (da presentare entro 1° giugno 2009) o Unico (da presentare entro il 30 settembre 2009). Maggiori informazioni e il test per verificare se si è in possesso dei requisiti per richiedere il "Bonus Famiglia" sul sito www.agenziaentrate.gov.it

2. SETTORE AUTO

2.1 CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni fiscali per il settore auto le seguenti categorie di disabili:

SOGGETTI	CERTIFICAZIONE	PARTICOLARITA'
Non vedenti (persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo) e disabili affetti da sordità congenita o preverbale	Certificato di invalidità, rilasciato da una Commissione medica pubblica	Non spettano le agevolazioni sull'acquisto di motocarrozette e motoveicoli. Non è prevista l'esenzione dalle imposte di trascrizione
Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento	Certificato di handicap, con connotazione di gravità (art. 3 c.3 Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992 Certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (Legge 18/1980 e 508/1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile di cui alla Legge 295/1990	Per fruire delle agevolazioni sono necessari entrambi i certificati. Sono esclusi dalle agevolazioni i disabili intellettivi titolari di sola indennità di frequenza. Le persone con sindrome di Down possono essere dichiarate in situazione di gravità anche dal proprio medico di famiglia previa richiesta corredata dal cariotipo (esame del sangue che descrive l'assetto cromosomico)
Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati	Certificato di handicap, con connotazione di gravità derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una grave e permanente limitazione alla capacità di deambulazione (art. 3 c.3 Legge 104/1992), rilasciato dalla Commissione medica di cui all'art. 4 della Legge 104/1992	Con riferimento ai disabili affetti dalla perdita di entrambi gli arti superiori l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 8 del 25/01/2007, ha precisato che possono essere accettati anche certificati rilasciati da una Commissione diversa da quella prevista dalla Legge 104/1992, purché indichino esplicitamente la perdita anatomica di entrambi gli arti
Disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti	Certificato di invalidità, rilasciato da una Commissione medica pubblica in cui deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità (questa indicazione non è necessaria in caso di patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori)	Il veicolo deve essere adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile (anche se trasportato) è affetto. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. Si considera "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida

2.2 PER QUALI VEICOLI

Le agevolazioni spettano per i seguenti veicoli:
 autovetture, autoveicoli e motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile
 autocaravan (limitatamente alla detrazione Irpef)
 motocarrozette

AUTOVETTURE (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCUO (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
AUTOVEICOLI SPECIFICI(*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
AUTOCARAVAN (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
MOTOCARROZZETTE	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
MOTOVEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
MOTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco

(1) Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione Irpef del 19%

I quadricicli leggeri, cioè le "minicar", che possono essere condotte senza patente, non rientrano nelle categorie di veicoli di cui sopra, quindi non possono fruire delle agevolazioni fiscali.



Il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile stesso, se titolare di reddito proprio, o al familiare di cui risulti a carico.

2.3 AGEVOLAZIONI IRPEF

Le spese riguardanti l'acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.



Rigo E4 mod. 730

Rigo RP4 mod. Unico

Per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli elencati nel paragrafo 2.2, usati o nuovi.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro (per i non vedenti questo importo è comprensivo di quello di acquisto del cane guida).

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, se il primo veicolo beneficiario risulta precedentemente cancellato dal PRA. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo.

La detrazione, nei limiti sopra indicati, spetta per :

- l'acquisto ed eventuali adattamenti in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie. Se l'adattamento non è obbligatorio il relativo costo non deve essere computato nel limite di 18.075,99 euro. La spesa può comunque fruire della detrazione del 19% quale spesa sanitaria o mezzo d'ausilio (vedi paragrafo 3.1)
- le riparazioni straordinarie solo se effettuate nei quattro anni successivi all'acquisto. Sono escluse le spese di manutenzione ordinaria, e i costi di esercizio (quali ad esempio il carburante, il lubrificante, i pneumatici e il premio assicurativo)

La detrazione può essere utilizzata interamente nella dichiarazione relativa all'anno in cui la spesa è sostenuta oppure può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo; non sono invece rateizzabili le spese di riparazioni straordinarie.

2.4 AGEVOLAZIONI IVA

È applicabile l'Iva al 4%, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.

L'aliquota agevolata si applica oltre che per l'acquisto dell'autovettura anche per:

- l'acquisto contestuale di optional;
- le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali dei disabili;
- le cessioni di parti, pezzi staccati ed accessori "esclusivamente" e "strettamente" connessi alla realizzazione degli adattamenti.

L'aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui è fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati, anche se specificatamente destinati al trasporto di disabili. L'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario sia stato cancellato dal PRA.

Come fruire dell'agevolazione Iva

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata occorre produrre al Concessionario o Rivenditore la documentazione indicata al paragrafo 2.7.

Obblighi dell'impresa

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve:

- emettere fattura con l'annotazione che si tratta di operazione ai sensi della Legge 97/1986 e della Legge 449/1997, ovvero della Legge 342/2000 o della Legge 388/2000. Nel caso di importazione, gli estremi della legge 97/1986 devono essere annotati sulla bolletta doganale;

- comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente in ragione della residenza dell'acquirente, la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita (e non quindi nel caso di effettuazione di prestazioni di adattamento) entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione.

2.5 ESENZIONE PERMANENTE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO

L'esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2.2, con i limiti di cilindrata previsti per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata (2.000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2.800 centimetri cubici per quelli diesel) e spetta sia quando l'auto è intestata al disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui è fiscalmente a carico. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali).

In Emilia-Romagna l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è estesa a tutte le persone nella situazione di handicap grave di cui alla Legge n. 104/1992, che potranno così godere dell'esenzione anche in presenza di un veicolo non adattato ed indipendentemente dal tipo di disabilità, purché in possesso del certificato di gravità rilasciato dalla commissione sanitaria presente in ogni ASL.

Come fruire dell'esenzione dal pagamento del bollo

Il primo anno, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento non effettuato, occorre produrre, anche tramite raccomandata A.R., all'ufficio competente (Ufficio tributi dell'ente Regione ovvero, dove non istituito, l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate) la documentazione indicata nel paragrafo 2.7.

In Emilia-Romagna le richieste di esenzione devono essere indirizzate a:

Regione Emilia-Romagna

Dir. Gen. Risorse Finanziarie e Strumentali

Via A. Moro, 52 - 40127 Bologna

e vanno presentate presso gli Uffici Provinciali ACI o presso le Delegazioni ACI.

Se si possiedono più veicoli, l'esenzione spetta per uno solo; la targa dell'auto prescelta dovrà essere indicata al momento della presentazione della documentazione.

L'esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che sia necessario rifare l'istanza.

Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l'auto viene venduta) l'interessato è tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l'esenzione.

N.B. Non è necessario esporre sul parabrezza dell'auto alcun avviso circa il diritto all'esenzione dal bollo.

Adempimenti dell'Ufficio

Gli uffici che ricevono l'istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).

Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell'inserimento del veicolo tra quelli ammessi all'esenzione, sia dell'eventuale non accoglimento dell'istanza di esenzione.

2.6 ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI TRASCRIZIONE SUI PASSAGGI DI PROPRIETÀ

I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, appartenenti alle categorie sopra indicate (con esclusione di non vedenti e disabili affetti da sordità congenita o preverbale), sono esentati dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA.

Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" di proprietà di un'auto usata.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente, spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico.

2.7 DOCUMENTAZIONE

Le categorie di disabili, che hanno diritto alle agevolazioni auto senza necessità di adattamento, devono presentare la seguente documentazione:

- certificazione attestante la condizione di disabilità (vedi tabella a pag. 7);
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato comprato un analogo veicolo agevolato. Nell'ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA;
- nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile, fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, ovvero autocertificazione.

I disabili con ridotte o impedito capacità motorie, che hanno l'obbligo di adattare il veicolo, devono presentare anche:

- fotocopia della patente di guida "speciale" o fotocopia del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano). Ai fini della detrazione Irpef si prescinde dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia del portatore di handicap che del contribuente cui risulti a carico;
- ai soli fini dell'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che si tratta di invalidità comportante ridotte capacità motorie permanenti;
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per la conduzione di veicoli da parte di disabili titolari di patente speciale, oppure che il veicolo è adattato in funzione della minorazione fisico/motoria.

2.8 ADATTAMENTO DEL VEICOLO

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie l'adattamento del veicolo, da effettuarsi prima dell'acquisto, è una condizione necessaria per tutte le agevolazioni (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al PRA).

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto "adattata" anche l'auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l'accertamento dell'idoneità alla guida.

Gli adattamenti, che devono sempre risultare dalla carta di circolazione, possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Tra gli adattamenti alla carrozzeria da considerare idonei si elencano a titolo esemplificativo:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insestimento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole;
- altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, e tali da comportare un suo adattamento effettivo. Pertanto, non dà luogo ad "adattamento" l'allestimento di semplici accessori con funzione di "optional", ovvero l'applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo, montabili in alternativa e su semplice richiesta dell'acquirente.

3. SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

3.1 AGEVOLAZIONI IRPEF

Spese mediche generiche e di assistenza specifica

Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali, visite e cure omeopatiche) e di assistenza specifica, possono essere dedotte dal reddito complessivo anche se sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico.



Rigo E26 mod. 730

Rigo RP27 mod. Unico

Si considerano di "assistenza specifica" le spese relative: all'assistenza infermieristica e riabilitativa; al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; dal personale con la qualifica di educatore professionale; dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.

A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Spese sanitarie specialistiche

Questa tipologia di spese (ad esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche: dentisti, oculisti, cardiologi), invece, dà diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.



Rigo E1 mod. 730

Rigo RP1 mod. Unico

Spese sanitarie per portatori di handicap

Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili sono ammesse integralmente alla detrazione del 19%. Sono tali ad esempio:

- trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto invece costituiscono spese sanitarie, e danno diritto a detrazione solo sulla parte eccedente i 129,11 euro);
- acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzeria.

Sono ammesse alla detrazione del 19%, per l'intero ammontare (senza togliere la franchigia di 129,11 euro) anche le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'auto-sufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/1992.

L'agevolazione, spetta per qualsiasi tipo di disabi-

lità: fisica, psichica o sensoriale.

Si considerano “sussidi tecnici informatici”, tutti gli strumenti che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di uso comune, per l'assistenza e la riabilitazione o per facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso all'informazione e alla cultura.

Sono tali ad esempio le spese sostenute per l'acquisto di fax, modem, computer, telefoni a viva voce, schermi a tocco, tastiere espanse.

Sono detraibili anche i costi di abbonamento ad un servizio che consente l'invio di una richiesta rapida di soccorso attraverso la linea telefonica, oppure l'acquisto di telefonini da parte, ad esempio, di soggetti sordomuti, che possono comunicare tramite gli sms.



Rigo E3 mod. 730

Rigo RP3 mod. Unico

Dal 2002 è prevista la detrazione del 19% anche per le spese sostenute dai sordomuti (riconosciuti ai sensi della Legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato; per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.



Righi E19-20-21 mod. 730

Righi RP19-20-21 mod. Unico

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopra indicate spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

Spese sanitarie sostenute dal familiare per particolari patologie

Il contribuente che, nell'interesse di un familiare titolare di redditi tali da non poter essere considerato fiscalmente a carico, sostenga spese sanitarie relative a patologie esenti dal ticket (e che quindi possono riguardare anche i disabili) come cardiopatie, allergie o trapianti, può considerare onere detraibile dall'Irpef la parte di spesa che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare stesso.

In questo caso, l'ammontare massimo delle spese sanitarie, sulle quali il familiare può fruire della detrazione del 19% (dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro), è complessivamente pari a 6.197,48 euro.

La documentazione

Per fruire delle agevolazioni è necessario essere in possesso del certificato attestante la disabilità rilasciato dalla commissione medica di cui alla Legge 104/1992 o del certificato d'invalidità rilasciato da una commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone a loro equiparate, sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 104/1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.



I soggetti, già riconosciuti portatori di handicap, possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla Legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore), facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità.

Sia per gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze), per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

- **acquisto di medicinali**, la spesa deve essere certificata da fattura o da "scontrino parlante" che riporta il codice fiscale del destinatario, la natura (dicitura "farmaco" o "medicinale"), la quantità e la qualità dei farmaci acquistati. Non sono deducibili o detraibili gli integratori (in quanto prodotti alimentari) e i parafarmaci. Nel caso di spese sostenute all'estero sarà necessaria una documentazione, rilasciata dalla farmacia, attestante le informazioni richieste e non indicate nel documento di spesa
- **Spese di assistenza specifica**: parcella, fattura o ricevuta quietanzata da cui risulti la prestazione eseguita.
- **Patologie esenti**: documentazione relativa alla spesa con l'indicazione del soggetto affetto dalla patologia e del familiare che l'ha sostenuta, tesserino rilasciato dall'ASL e certificazione medica attestante l'inerenza tra la patologia e la spesa sanitaria sostenuta (o autocertificazione)
- **protesi**, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria, abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata;

- **sussidi tecnici e informatici**, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante, attestante che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 104/1992.

3.2 ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

Mezzi di ausilio

Si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% ai seguenti beni:

- protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, ecc., ceduti per essere utilizzati da soggetti per i quali sussista apposita documentazione probatoria in ordine al carattere permanente della menomazione);
- apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico/chirurgiche), oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili), oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità;
- poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala ed altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedito capacità motorie;
- prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Sussidi tecnici e informatici

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della Legge n. 104/1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.

La documentazione da consegnare per i sussidi tecnici e informatici

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di un'invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

4. ASSISTENZA PERSONALE

4.1 DEDUZIONE PER I SERVIZI DOMESTICI

Sono deducibili dal reddito complessivo, indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo, i contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (collaboratori familiari, baby sitter, "badanti" e personale non qualificato adibito all'assistenza degli anziani). I contributi, dovuti per scaglioni di retribuzione, devono essere versati, con bollettino postale, trimestralmente, dal datore di lavoro, con diritto di rivalsa sul lavoratore per la quota a suo carico. La deduzione compete a tutti i contribuenti (disabili e non) per la parte a carico del datore di lavoro, secondo il principio di cassa, fino all'importo massimo di 1549,37 euro.



Rigo E24 mod. 730

Rigo RP25 mod. Unico

4.2 DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana o i loro familiari, possono recuperare anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l'assistenza personale. Se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro, infatti, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza; non è necessario che gli stessi siano muniti di specifica abilitazione di addetti all'assistenza sanitaria (ad esempio le badanti).

Il limite si riferisce:

- Al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza
- Al singolo soggetto non autosufficiente se la spesa è sostenuta da più familiari



Rigo E15 mod. 730

Rigo RP15 mod. Unico

Si considerano, persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana coloro che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Per fruire della detrazione le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza.

La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

La detrazione compete anche nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa ad un soggetto ricoverato presso una casa di cura o di riposo a condizione che i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente nella documentazione rilasciata dall'Istituto.

5. ALTRE AGEVOLAZIONI

5.1 DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO

Per i figli a carico spettano le seguenti detrazioni:

ETA' DEL FIGLIO	HANDICAP	DETRAZIONE
inferiore a 3 anni	NO	900 euro
	SI	1120 euro
superiore a 3 anni	NO	800 euro
	SI	1020 euro

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate non sono fisse ma diminuiscono man mano che aumenta il reddito. Per determinare l'importo effettivamente spettante, è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito netto} (*)}{95.000}$$

(*) reddito complessivo - la deduzione per abitazione principale e pertinenze

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro va aumentato sia al numeratore che al denominatore di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo (ad esempio 125.000 per tre figli).

Se il risultato che si ottiene da tale calcolo è:

- pari a zero, negativo o uguale a 1, la detrazione non spetta;
- maggiore di 0 e minore di 1, la detrazione spetta parzialmente. Si calcola moltiplicando le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Esempio:

Contribuente con figlio portatore di handicap, di età superiore a 3 anni, a carico al 100% con un reddito complessivo nel 2008 di 30.000 euro.

$$1.020 \times [(95.000 - 30.000)/95.000] \\ = 1.020 \times 0,6842 = 697,88$$



Le detrazioni per i figli non si possono ripartire liberamente tra i genitori. E' prevista, infatti, la ripartizione al 50% della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che fruisce per intero della detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione utilizzata.

In presenza di almeno 4 figli a carico, spetta un'ulteriore detrazione di euro 1.200 da ripartire al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta compete il credito d'imposta.

5.2 AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

In favore dei non vedenti sono state introdotte le seguenti agevolazioni:

Detrazione dall'IRPEF del 19% per l'acquisto del cane guida

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di 18.075,99 euro. In questo limite rientrano anche le spese per l'acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile o dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.



Rigo E5 mod. 730

Rigo RP5 mod. Unico

Detrazione forfettaria di 516,46 euro per il mantenimento del cane guida

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfettaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.



Casella Rigo E43 mod. 730

Casella col.3 Rigo RP51 mod. Unico

Aliquota Iva agevolata del 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille

sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

5.3 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2011 è possibile fruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio.

Rientrano tra queste, le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche ossia le opere atte a favorire la mobilità interna ed esterna della persona portatrice di handicap, realizzabili sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e relative pertinenze. Sono tali, ad esempio:

- la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi interni ed esterni);
- il rifacimento o l'adeguamento degli impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici);
- l'installazione di pedane sollevatrici, scivoli, servoscale, ascensori e montacarichi.

Tutte le opere devono essere conformi alle specifiche tecniche previste dalla Legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (ad esempio i pavimenti antisdrucciolo devono essere realizzati con i coefficienti di attrito previsti dalla Legge 13/1989), in caso contrario, non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e, pertanto, non sono agevolabili come tali. Il diritto alla detrazione spetta, secondo le regole vigenti, se gli stessi interventi possono configurarsi interventi di manutenzione ordinaria (sulle parti condominiali) o straordinaria.

Per fruire dell'agevolazione fiscale del 36% è necessario rispettare alcuni adempimenti previsti dalla legge, quali l'invio al Centro operativo di Pescara della comunicazione prima dell'inizio lavori, il pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale

e la separata indicazione in fattura del costo della manodopera.

La detrazione deve essere fruita in dieci quote annuali di pari importo, a decorrere dalla dichiarazione dei redditi dell'anno nel quale le spese sono state sostenute.



Da Rigo E33 a E36 mod. 730

Da Rigo RP39 a RP42 mod. Unico

I beneficiari di età non inferiore a 80 e 75 anni (solo se proprietari o titolari di un diritto reale) possono, invece, ridurre il periodo di fruizione rispettivamente in tre rate o cinque rate.

5.4 SUCCESSIONI E DONAZIONI A FAVORE DI DISABILE GRAVE

La Legge 286/2006 e la Finanziaria 2007 hanno ripristinato l'imposta di successione e donazione.

Le aliquote da applicare alla base imponibile, uguali per entrambe le imposte, si differenziano in base al grado di parentela degli eredi o dei donatari.

In particolare, sul valore complessivo dei beni trasferiti, si applicano le seguenti aliquote:

4% per coniuge e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario;

6% per fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro per ciascun beneficiario

6%, senza franchigia, per gli altri parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta, nonché gli affini in linea collaterale fino al terzo grado;

8% per tutti gli altri soggetti.

Se il beneficiario del trasferimento è una persona portatrice di handicap (riconosciuto grave ai sensi della Legge 104/92), la franchigia è elevata a 1.500.000 euro e spetta a prescindere dal legame di parentela con il "de-cuius". Le franchigie non sono cumulabili, ad esempio se il beneficiario è il portatore di handicap grave e contemporaneamente coniuge del "de-cuius" trova applicazione solo la franchigia più favorevole (1.500.000 euro).

A – disabile in senso generale B – portatori di handicap grave, non vedenti, sordomuti, portatori di handicap psichico o mentale C – disabile con ridotte o impedite capacità motorie D – qualsiasi contribuente	SOGGETTI	IVA 4%	DETRAZIONE 19%	DETRAZIONE FISSA	DEDUZIONE
Acquisto di auto o motoveicolo, nuovo o usato	B, C	sì	sì	no	no
Prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e acquisto di accessori e strumenti per le relative prestazioni di adattamento	C	sì	sì	no	no
Spese per riparazioni eccedenti l'ordinaria manutenzione	B, C	no	sì	no	no
Spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, il sollevamento	A	sì	sì	no	no
Acquisto di sussidi tecnici e informatici (ad esempio: computer, fax, modem o altro sussidio telematico)	A	sì (1)	sì	no	no
Spese mediche generiche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.	A	no	no	no	sì
Spese mediche generiche e paramediche di assistenza specifica sostenute in caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero	A	no	no	no	sì
Spese mediche a seguito di ricovero di persona anziana in istituti di assistenza e ricovero	D	no	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Acquisto o affitto di protesi sanitarie ovvero di attrezzature sanitarie	D	Sì (per i soggetti A)	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Prestazioni chirurgiche; analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; prestazioni specialistiche; prestazioni rese da un medico generico; acquisto di medicinali; degenze o ricoveri collegati a operazioni chirurgiche; trapianto di organi.	D	no	Per l'importo che eccede € 129,11	no	no
Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381	B	no	sì	no	no
Contributi obbligatori previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale e familiare (fino a 1.549,37 euro)	D	no	no	no	sì
Spese sostenute per l'acquisto del cane guida	(*)	no	sì	no	no
Spese di mantenimento per il cane guida	(*)	no	no	€ 516,46	no

(1) Se la menomazione permanente è di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (*) L'agevolazione spetta solo ai non vedenti

1. MOBILITA'

1.1 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E L'ADATTAMENTO DI VEICOLI PRIVATI

L'articolo 9 della Legge regionale 29/97 prevede contributi a favore delle persone disabili per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati.

I contributi possono riguardare:

- a) **acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto** e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- b) **adattamento alla guida e/o al trasporto** di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- c) **acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità** di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge 104/92;
- d) **adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali**, con incapacità motorie permanenti.

Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali per le medesime finalità, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza per spese già effettuate e documentate.

PER SAPERNE DI PIU'



E' possibile rivolgersi ai servizi sociali del proprio comune o consultare il sito: www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili".

1.2 CARBURANTI: IL SERVIZIO PER DISABILI DAL BENZINAIO

La Regione Emilia-Romagna ha promosso un servizio gratuito per permettere anche alle persone disabili di usufruire dello sconto sulla benzina previsto dal "fai da te".

Il servizio di rifornimento "assistito" è disponibile presso gli oltre 190 distributori di carburante che aderiscono all'iniziativa, riconoscibili da un apposito logo recante la scritta: **servizio "self-service post pay" assistito per persone disabili munite di contrassegno**.

Per accedere al servizio "Self-service post pay" la persona disabile deve esibire in modo visibile sul proprio veicolo il contrassegno invalidi - rilasciato dal Comune di residenza e già in possesso della maggior parte degli automobilisti diversamente abili. L'elenco dei distributori di carburante suddiviso per provincia che forniscono il servizio si trova nel sito: www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili".

1.3 TARIFFE DI TRASPORTO PUBBLICO AGEVOLATO PER ANZIANI E DISABILI

La Regione Emilia-Romagna e i Comuni favoriscono la mobilità e l'utilizzo dei trasporti pubblici locali (Autobus e Ferrovie regionali), mettendo a disposizione delle persone anziane e dei disabili, abbonamenti annuali agevolati che è possibile acquistare presso le Aziende locali di trasporto presenti nei Comuni della Regione.

Gli abbonamenti agevolati possono riguardare un percorso urbano, extraurbano o cumulativo (urbano + extraurbano) e sono venduti dall'Azienda di trasporto territorialmente competente a prezzi differenti in base al reddito della persona anziana o disabile. Per ottenere l'abbonamento occorre rientrare nei limiti di reddito previsti dalla normativa regionale e, nel caso dei disabili, occorre anche documentare con un certificato la propria disabilità.

Le disposizioni per il periodo 2008-2010 sono nella Delibera di Giunta n. 2034/07 successivamente modificata con la Delibera di Giunta n. 1749/08, consultabili sul sito www.regione.emilia-romagna.it alla voce "delibere".

PER SAPERNE DI PIU'

E' possibile rivolgersi alle aziende locali di trasporto presenti nei Comuni o consultare il sito: www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili".

PER SAPERNE DI PIU'

Per avere informazioni più dettagliate sulle attività di ogni Centro Provinciale per l'adattamento dell'ambiente domestico consultare il sito: www.centricasaamica.emilia-romagna.it

2. ADATTAMENTO DELLA CASA

2.1 INFORMAZIONI E CONSULENZA

Esistono una serie di risorse e di opportunità per rendere la casa più accessibile e migliorare la qualità della vita al proprio domicilio: interventi strutturali, automazioni, arredi personalizzati, ausili per il controllo ambientale.

Gli adattamenti necessari alla propria abitazione vanno valutati con cura: prima di effettuare delle spese è bene chiedere un parere ad un esperto per conoscere tutte le possibili soluzioni e per informarsi sulle agevolazioni ed i contributi eventualmente previsti.

La Regione Emilia Romagna ha attivato in collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia un servizio di informazione e consulenza ai cittadini sui prodotti e gli ausili presenti sul mercato, sui servizi e le opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio per riorganizzare gli spazi interni, rimuovere o superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche, studiare accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività di ogni giorno, accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali.

In tutte le province è a disposizione un Centro di informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico che può aiutare il cittadino anziano o disabile a trovare la soluzione più idonea ai propri bisogni (vedi l'elenco dei Centri nella pagina seguente).

2.2 CONTRIBUTI E SERVIZI

Eliminazione barriere architettoniche

La Legge 9 gennaio 1989 n.13 prevede contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati ove hanno residenza abituale persone con disabilità, con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio o persone non vedenti.

La domanda deve essere presentata, prima di effettuare la spesa, al sindaco del Comune in cui si trova l'immobile entro il 1° marzo di ogni anno, allegando un preventivo ed un certificato medico.

PER SAPERNE DI PIU'

Per avere ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Tecnici o ai Servizi sociali del proprio Comune oppure consultare il sito: www.handylex.org

Fornitura ausili, ortesi e protesi

A favore di particolari categorie di beneficiari e per gli ausili, ortesi e protesi indicati nel *Decreto del Ministro della Sanità 27 agosto 1999, n. 332* è prevista la fornitura a carico dell'ASL di residenza. A tal fine è necessaria una prescrizione redatta da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e un'autorizzazione alla fornitura del dispositivo rilasciata dall'ASL di residenza. Prima di effettuare la spesa è pertanto necessario rivolgersi al proprio Medico o all'Ufficio Assistenza Protesica dell'Azienda ASL di residenza.

PER SAPERNE DI PIU'

Numero Verde
Servizio Sanitario Regionale
800.033.033

Contributi per l'acquisto di ausili ed attrezzature

La *Legge regionale 21 agosto 1997, n. 29* prevede contributi del 50% sulla spesa sostenuta per acquistare ausili, attrezzature, arredi personalizzati ed attrezzature informatiche per la casa (art. 10). Per presentare domanda occorre possedere il certificato di handicap grave di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92. I contributi devono riguardare interventi non finanziati da altre leggi (ad es. Legge 13/89 e DM 332/99), escluse le agevolazioni fiscali. La richiesta può essere presentata presso il Comune di residenza per spese già effettuate e documentate.

PER SAPERNE DI PIU'

E' possibile rivolgersi ai Servizi sociali del proprio Comune o consultare:
www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili"

2.3 ELENCO CENTRI PROVINCIALI PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO**BOLOGNA**

Sportello informativo:
c/o CRH Comune di Bologna
Via della Grada, 2/2
40122 Bologna
caad@comune.bologna.it
tel. 051-6498423

Consulenze tecniche (su appuntamento):
Ausilioteca AIAS
c/o Area ausili Corte Roncati AUSL
Via Sant'Isaia, 90
40123 Bologna tel.051-558597

CESENA**Sede distretto di Cesena:**

c/o Informa Handicap - Ospedale Bufalini
Viale Ghirelli, 286 47023 Cesena FC
caadcesena@ausl-cesena.emr.it
tel. 0547-352789 - fax 0547-352789

Sede distretto Rubicone:

c/o Comune di Savignano sul Rubicone
Piazza Borghesi, 9
47039 Savignano sul Rubicone FC
caadcesena@ausl-cesena.emr.it
tel. 0541-809686 (*giovedì 14.30-16.30*)

FERRARA

c/o Centro H
Via Ungarelli, 43 44100 Ferrara
info@centrohfe.191.it
tel. 0532-903994 - fax 0532-903994

FORLI

c/o Servizio Protesi e Ausili AUSL di Forli
Ospedale "Pierantoni", pad. Allende
Via Carlo Forlanini, 34 47100 Forli FC
info.caad@comune.forli.fc.it
tel. 0543-731810 - fax 0543-731887

MODENA

c/o Palazzina di Via Giuseppe Luosi 122
41100 Modena
orario di apertura: lunedì-venerdì 9.00-13.00
ricevimento previo appuntamento
centro.primolivello@comune.modena.it
tel. 059-2033837 - fax 059-2033835

PARMA

c/o Agenzia Disabili - Comune di Parma
Largo Torello de Strada, 11/a - 43100 Parma
centro.adattambiente@comune.parma.it
tel. 0521-031999 - fax 0521218893

PIACENZA

c/o AIAS - Via Colombo, 3
29100 Piacenza
infohandicap@yahoo.it
tel. 0523-593604 - fax 0523-609514

RAVENNA**Sede di Ravenna:**

Via C. Morigia, 8/a (*)
48100 Ravenna

Accesso: dal lunedì al venerdì 9.00- 13.00

Informazioni e consulenza su appuntamento
(ricevimento il giovedì 9.00-13.00)

casaamica@comune.ra.it

tel. 0544 - 482466 - fax 0544 - 482139

(*) nel periodo luglio-settembre la sede sarà trasferita
in via M. D'Azeglio, 2

Sede di Faenza:

c/o Servizi Sociali Associati

Via Degli Insorti, 2

48018 Faenza RA

Accesso: dal lunedì al venerdì 9.00- 13.00

Informazioni e consulenza su appuntamento

tel. 0546-691837 - fax 0546-691809

Sede di Lugo:

c/o Servizi Sociali Associati

Corso Garibaldi, 62

48022 Lugo RA

Accesso: dal lunedì al venerdì 9.00- 13.00

Informazioni e consulenza su appuntamento

casaamica@comune.lugo.ra.it

tel. 0545-38562 – fax 0545-38396

REGGIO EMILIA

c/o Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche

Via Franchetti, 7

42100 Reggio Emilia

criba@centro-regionale-accessibilita.it

tel. 0522-436128 - fax 0522-436186

RIMINI

c/o Azienda USL

Via Coriano, 38

47900 Rimini

orario di apertura:

lunedì-mercoledì-venerdì 8.30-12.00

martedì e giovedì su appuntamento

caadrimini@comune.rimini.it

tel. 0541-707568 - fax. 0541-707215

3. FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Con il Fondo Regionale per la non autosufficienza la Regione Emilia-Romagna finanzia una serie di interventi e servizi per rispondere ai bisogni delle persone non autosufficienti (anziani e disabili) e di chi vive accanto a loro e se ne prende cura.

Gli interventi vengono attivati in modo flessibile a seconda delle specifiche necessità, sulla base di un programma personalizzato che viene definito dai servizi socio-sanitari per anziani e disabili del territorio, in accordo con la persona e i suoi familiari.

L'articolazione dei servizi e degli interventi presente in ogni territorio comprende:

- **Interventi di sostegno al domicilio**
 - Assegno di cura
 - Assistenza domiciliare e servizi accessori (pasti; trasporti; ecc..)
 - Iniziative per l'emersione, la regolarizzazione e la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
 - Accoglienza temporanea di sollievo
 - Sostegno per le persone fragili, contrasto all'isolamento e alla solitudine
 - Consulenza e sostegno economico per l'adattamento dell'ambiente domestico
- **Strutture residenziali**
- **Centri diurni**

Per accedere a questa rete dei servizi gli anziani e i loro familiari possono rivolgersi al Servizio Assistenza Anziani (SAA) del proprio territorio oppure all'assistente sociale del Comune di residenza.

Le persone con disabilità e i loro familiari possono rivolgersi al Servizio sociale per disabili, che è presente presso il proprio Comune, l'Azienda USL di residenza o altro Ente a tal fine delegato dal Comune (ad esempio il Consorzio o l'Istituzione per i servizi sociali).

PER SAPERNE DI PIU'

D.P.R. 24 ottobre 1998, n. 403, (G.U. n. 275 del 24 novembre 1998) riguardante le norme di semplificazione della documentazione amministrativa, come modificato dal testo Unico sull'autocertificazione approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42)

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) artt. 10, 12, 15 (S.O. alla G.U. del 31 dicembre 1986, n. 302)

Legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria pubblica per l'anno 1997 (comma 1, art. 1 e comma 9, art. 21)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 (S.O. 255 alla G.U. del 30 dicembre 1997, n. 302) Decreto Ministeriale - Ministero delle finanze - 14 marzo 1998 (determinazione delle condizioni e delle modalità alle quali è subordinata l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap)

Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 39, riguardante la facoltà di autocertificazione da parte del disabile, delle proprie condizioni personali (S.O. n. 210/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 1998)

Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 6 comma 1, lettere e) e g) (S.O. n. 227/2 alla G.U. 27 dicembre 1999 n. 302)

Legge 21 novembre 2000, n. 342, art. 50 (S.O. alla G.U. del 25 nov. 2000, n. 276)

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, artt. 30, comma 7, 31 comma 1, 81 comma 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2000, n. 302)

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 2, commi 1 e 3 (S.O. alla G.U. del 29 dicembre 2001, n. 301)

Legge 1 agosto 2003, n. 200, art. 1 bis, comma 1 (G.U. del 2 agosto 2003, n. 178)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005, pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/04, S.O. n. 192), art. 1, comma 349

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006 n°248

Legge 26 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007, pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/06, S.O. n. 244) art. 1, commi 36 e 37

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)

Istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. Unico Persone Fisiche e mod. 730)

Circolari n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 197/E del 31 luglio 1998, n. 74/E del 12 aprile 2000, n. 207/E del 16 novembre 2000, n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 6/E e 7/E del 26 gennaio 2001, n. 13/E del 13 febbraio 2001, n. 46 dell'11 maggio 2001, n. 55/E del 14 giugno 2001, n. 72/E del 30 luglio 2001, n. 2/E del 3 gennaio 2005, n. 15/E del 20 aprile 2005, n. 15 del 16 marzo 2007, n. 1/E del 9 gennaio 2008; 3/E del 22 gennaio 2008; n. 34 del 4 aprile 2008; n. 2 del 3 febbraio 2009.

Risoluzioni n. 113/E del 9 aprile 2002, n. 169/E del 4 giugno 2002, n. 306/E del 17 settembre 2002, n. 117/E dell'8 agosto 2005, n. 66/E del 16 maggio 2006, n. 4 del 17 gennaio 2007, n. 8 del 25 gennaio 2007, n. 15 del 16 marzo 2007; n. 397 del 22 ottobre 2008.

Siti internet

www.agenziaentrate.gov.it

www.emiliaromagnasociale.it alla voce "disabili"
www.centricasaamica.emilia-romagna.it

Numero Verde

Servizio Sanitario Regionale 800.033.033.

Call Center Agenzia delle Entrate 848.800.444

Formulari

ACQUISTO DI AUTO NUOVA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt., nat .. il.../.../..... a (prov.)
 codice fiscale residente a.....
 in via
 ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo targato,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000
 (Testo unico sull'autocertificazione):
 (barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere non vedente (o sordomuto) come risulta dalle certificazioni rilasciate da Commissioni mediche pubbliche di accertamento;
- di essere pluriamputato o con grave limitazione della capacità di deambulare, affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- di essere disabile psichico o mentale (di gravità tale da fruire dell'indennità di accompagnamento) affetto da handicap grave di cui al comma 3, dell'art. 3 della legge n. 104/92, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Commissione medica ASL;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000, Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiare codice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Luogo e Data

Firma del/la disabile *

.....

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

(*) Per il disabile mentale o psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

ACQUISTO DI AUTO NUOVA ADATTATA CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile

Il(la) sottoscritt.,, nat .. il.../.../..... a (prov.)
 codice fiscale residente a.....
 in via
 ai fini dell'acquisto agevolato del veicolo
 (adattato e/o con cambio o frizione automatica) targato,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

(Testo unico sull'autocertificazione):

(barrare le ipotesi che ricorrono cancellando le altre)

- di essere affetto da patologia riguardante gli arti inferiori comportante ridotte o impedito capacità motorie permanenti ma non da handicap grave di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge n.104/92, così come risulta dalle certificazioni a suo tempo rilasciate dagli uffici pubblici competenti, comprese le Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dalla legge n. 104/92, come quelle di invalidità civile, per lavoro o di guerra;
- che nel corso dei quattro anni anteriori alla data del(1) non è stato acquistato altro veicolo con lo stesso tipo di agevolazione;
- di essere, in quanto possessore di reddito lordo non superiore a euro 2.840,51, fiscalmente a carico del familiare di seguito indicato, secondo quanto risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi da questi presentata (articolo 46, lettera o), del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico sull'autocertificazione).

Nome del familiarecodice fiscale

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile *

Luogo e Data

(1) Indicare la data di immatricolazione dell'autovettura.

(*) Per il disabile mentale e psichico interdetto la firma va apposta dal tutore.

ACQUISTO CON ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

IN CARTA LIBERA

Autocertificazione sottoscritta dal disabile (1)

Il(la) sottoscritt.,, nat .. il.../.../..... a (prov.)
 codice fiscaleresidente a,
 in via,
 ai fini dell'acquisto agevolato di sussidi tecnici ed informatici,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000
 (Testo unico sull'autocertificazione):
 (barrare l'ipotesi che ricorre cancellando le altre)

1) che è stat... riconosciuto... disabile ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104/92, con una invalidità funzionale permanente di tipo:

- motorio
- visivo
- uditivo
- del linguaggio

2) che gli/le è stata rilasciata specifica prescrizione autorizzativa da parte del medico specialista della ASL di appartenenza attestante il collegamento funzionale tra la menomazione di cui sopra e l'acquisto di un:

- computer
- modem
- fax
- altro

Il sottoscritto è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risulterà mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'articolo 43 dello stesso T.U.

Firma del/la disabile

Luogo e Data

.....

(1) L'autocertificazione può essere utilizzata in presenza di certificazioni mediche già rilasciate e al fine di facilitare la documentazione del diritto all'agevolazione, quando non ci si vuol privare dell'originale o quando quest'ultimo è già stato consegnato a un ufficio o a un precedente rivenditore di beni agevolati.

Guida alle agevolazioni e contributi per le persone con disabilità

Pubblicazione a cura di:
**Agenzia delle Entrate
e Regione Emilia-Romagna**

Per l'Agenzia delle Entrate:

Testi:

Tiziana Sabbatini
Direzione Regionale Emilia-Romagna - Ufficio del Direttore Regionale

Progetto grafico:

Giorgio Bertuzzi
Ufficio di Piacenza

Coordinamento editoriale:

Sandra Amovilli
Direzione Regionale Emilia-Romagna - Ufficio del Direttore Regionale

Per la Regione Emilia-Romagna:

Testi:

Barbara Schiavon
Direzione Sanità e Politiche Sociali
Servizio Governo dell'integrazione socio sanitaria
e delle politiche per la non autosufficienza

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>
<http://emiliaromagna.agenziaentrate.it>
<http://www.emiliaromagnasociale.it>

Stampa:

Tipolitografia F.D. s.r.l.
Via San Felice, 18/a Bologna